

Quelli che approvano la questione pregiudiziale che esclude ogni altra eccezione. Domando la parola per la posizione della questione.

PRESIDENTE. Ha la parola.

SINIO. La questione pregiudiziale è applicabile in questo senso, che l'editto del 14 dicembre 1818, che era nel progetto, contemplava varie eccezioni. Su tutte queste eccezioni fu discusso e deciso complessivamente. Il regio commissario avrebbe potuto chiedere la divisione; non l'ha chiesta, e la decisione fu complessa. Fu deciso dunque che non si ammetterebbero le eccezioni che non sono mentovate in quell'editto.

Se qualcuno volesse proporre delle altre, allora veramente non sarebbero colpite dalla votazione; non sarebbe loro applicabile la questione pregiudiziale. La questione è di vedere se estesi la questione pregiudiziale a quelle eccezioni che sono espresse nel titolo IV dell'editto 14 dicembre 1818.

PRESIDENTE. La vera questione è questa; se cioè si debbano o no pubblicare in Sardegna le patenti 8 gennaio 1858 e l'editto del 14 dicembre 1818.

VALERIO. Domando la parola.

La votazione è stata sulla soppressione, salvo le eccezioni contemplate nell'articolo 4; questo è stato il vero nodo della questione, e questa fu sciolta dalla votazione.

PRESIDENTE. Pongo ai voti se si opponga alla proposta del signor commissario la votazione testè fatta.

DE CANDIA, commissario regio. Domando la parola per dichiarare che in ogni caso fosse debita la questione pregiudiziale, io proporrei un altro articolo addizionale. (Rumori)

PRESIDENTE. Ma la questione pregiudiziale mira appunto ad escludere la sua proposta.

Pongo dunque ai voti la questione pregiudiziale.

(La Camera approva.)

Pongo quindi ai voti l'articolo 5 così emendato.

(La Camera approva.)

« Art. 6. Pei beni soggetti ai canoni, livelli o censi indipendenti di atti anteriori all'osservanza del Codice civile nell'isola, è riservata al proprietario utile o debitore la ragione di ritenere su ciascuna rata del dovuto canone, livello o censo la porzione di tributo corrispondente al peso. »

SAPPA, relatore. Il motivo dell'eccezione che viene in quell'articolo 6 alla regola generale, che tutti i crediti che sono assicurati sul fondo non debbano essere dedotti nello stabilire l'importo della quota, è il seguente: le enfiteusi ed i censi prima dell'osservanza del Codice civile avevano il carattere di proprietà immobili, ed a questo titolo, sia in Piemonte, come anche in Francia, concorrevano pel pagamento dell'imposta prediale assieme al proprietario del fondo; quando si è voluto ritenere quest'esenzione anche per la Sardegna non si è creduto di poterla estendere a tutti gli altri crediti posteriori all'osservanza del Codice civile, perchè allora si entrerebbe in un sistema veramente diverso, in un sistema di imporre i capitali, quale non si è voluto, ma si è fatto un'eccezione la quale era determinata dal carattere speciale che avevano questi crediti; quindi questi crediti avevano il carattere anche di essere specialmente affetti al fondo, non era una soggezione generale sulle proprietà, ma era sur un determinato fondo che pesava l'onere, era un'ipoteca speciale; quindi io proporrei di aggiungere l'avverbio *specialmente*, onde viemmeglio esprimere questo concetto; quindi l'articolo 6 sarebbe concepito in questi termini: « Pei beni specialmente soggetti ai canoni, livelli, o censi, » ecc. Non si tratta in sostanza che di aggiungere la parola *specialmente*.

SULIS. Io propongo a quest'articolo 6 una variazione di redazione.

Io vorrei che invece di dire « è riservata al proprietario utile o debitore la ragione di ritenere in ciascuna rata, » ecc. si dicesse « è riservata al proprietario utile o debitore la ritenzione su ciascuna rata, » ecc.

Questa variazione io la vorrei introdotta per togliere ogni equivoco, perchè se noi diciamo: « è riservata al proprietario la ragione di ritenere, » sembra quasi che si dia facoltà all'altro di contrastarlo, cosicchè si correrebbe rischio di destare un semezzio di liti.

Io propongo dunque che invece di dire « la ragione di ritenere » si dica « la ritenzione. »

PRESIDENTE. Domando se è appoggiata la proposta del deputato Sulis. (È appoggiata.)

DE CANDIA, commissario regio. Il Governo accetta tanto l'emendamento proposto dall'onorevole relatore della Commissione, come quello che testè propose l'onorevole deputato Sulis.

FARINA P. Nell'enfiteusi assai frequentemente suole stipularsi un patto, in forza del quale ogni peso rimane a carico dell'enfiteuta. Mi pare quindi che nella legge si debba riservare forza alla stipulazione che stabilisce ciò, aggiungendo la frase, *senza pregiudizio però delle espresse convenzioni in contrario.*

Per conseguenza mi pare che si potrebbe adottare l'articolo 6, aggiungendovi: *senza pregiudizio dell'espresa convenzione in contrario.*

SAPPA, relatore. La Commissione aderisce a questa aggiunta.

PRESIDENTE. Domando se la proposta Farina è appoggiata.

(È appoggiata.)

SINIO. Io trovo qualche difficoltà nell'aderire alla proposta dell'onorevole deputato Farina, perchè, ove fosse adottata, potrebbe essere fomite di liti. S'invocherebbe sempre qualche patto, almeno implicito, per favorire il creditore.

È da osservarsi che il progetto della Commissione porta questo peso su tre generi di crediti affatto diversi gli uni dagli altri: cioè i canoni, i livelli e i censi. La Camera ritiene che il censo era un contratto determinato dalla bolla di Pio V; secondo questo contratto il creditore del censo non doveva sopportare nessun peso. Vi sarebbe dunque una contraddizione nella legge ove si ammettesse la proposta Farina, e converrebbe prima che si sopprimesse la parola *censo*, poichè diversamente si arrecherebbe una regola generale e poi si metterebbe un'eccezione che la distruggerebbe.

Ma conviene risalire al principio stesso che ha suggerito all'onorevole deputato Farina quest'eccezione; io credo che non sia da tenersi conto dei patti cui egli accenna. Questi patti sono contrari al diritto pubblico.

In Sardegna non vi era un'imposta prediale, regolare, uniforme, nè sopra gli stabili, nè sopra i censi, i livelli, i canoni; ora si tratta di imporla, e secondo le regole di giustizia. Certamente se si potessero seguire unicamente le regole di giustizia, anzi se si potesse applicare esattamente l'articolo 25 dello Statuto, bisognerebbe colpire i capitali; quanto agli stabili, bisognerebbe specialmente colpire i crediti ipotecari, perchè sono di natura affatto affine a quella degli stabili, presentano eguale guarentigia al possessore, presentano anzi molti vantaggi; non costano le sollecitudini che accompagnano sempre le proprietà prediali. Perchè non applichiamo alla Sardegna questa regola di giustizia? Perchè crediamo inoppor-